

IL TAR LOMBARDIA CONFERMA LA NORMATIVA TRANSITORIA SULL'ACCESSO AI SERVIZI DEGLI EDUCATORI POSTA DALLA DGR n. XI/6443 del 31/05/2022

Il TAR Lombardia, Milano, con sentenza n. 997/2024 ha rigettato il ricorso proposto dall'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani-APEI contro la DGR n. 6443 de 2002, accogliendo le eccezioni difensive proposte da UNEBA Lombardia, FISM Lombardia e Confcooperative Lombardia, difese dagli avv.ti Alberto Fedeli e Marco Ubezio, e dalla Regione sul mantenimento degli effetti, fino alla scadenza del periodo transitorio individuato fino all'a.s. 2021/2022 per i servizi della prima infanzia e fino al 31/12/2023 per i servizi residenziali e semiresidenziali per minori e disabili, della normativa posta dalla delibera regionale sui titoli di accesso per gli operatori educativi.

Dando atto della carenza di educatori, la delibera regionale aveva fornito un'interpretazione dell'art. 14 del D.lgs. 65/2017 nel senso che gli educatori per accedere ai servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, micronidi e centri per la prima infanzia) dovessero essere in possesso dei nuovi titoli previsti (Laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari) solo a partire dall'a.s. 2022/2023, ossia al termine del primo ciclo triennale dei corsi di laurea L19 a indirizzo specifico e dell'avvio dei corsi di specializzazione.

Per le unità di offerta sociali residenziali e semiresidenziali per minori e disabili (CSE, Comunità familiari, Alloggi per l'autonomia, Comunità educative diurne, Centri educativi diurni, Comunità accoglienza disabili, SFA, ecc.), la delibera regionale aveva indicato la possibilità fino al 31/12/2023 di assumere in modo residuale e motivato, ossia dopo aver verificato l'assenza di educatori professionali, operatori in possesso solo di diploma almeno quadriennale, con specifica esperienza triennale nell'area minori o disabili e partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento per 40 ore annuali, ferma restando comunque la presenza in equipe di educatori professionali titolati.

Il TAR ha riconosciuto la cessazione dell'efficacia della delibera, essendo scaduti i periodi transitori della sua efficacia, mantenendo la validità dei contratti di assunzione avvenuti nella sua vigenza, tenendo peraltro conto che nemmeno l'ipotetico annullamento della delibera sarebbe stato in grado di invalidare i contratti di assunzione stipulati in forza di essa. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Nella sentenza si dà atto solo della possibilità che l'assunzione di operatori senza i nuovi titoli richiesti dalla normativa può essere circostanza "atta, eventualmente, a fondare un'azione risarcitoria per i soggetti danneggiati". Si tratta però di ipotesi di difficile accadimento perché postula la proposizione di una causa risarcitoria di fronte al giudice ordinario da parte degli educatori professionali titolati che assumano di essere stati danneggiati dall'assunzione di personale non titolato, senza peraltro poter incidere sul rapporto di lavoro instaurato tra questi ultimi e gli enti gestori. In tal contesto, gli stessi dovrebbero dimostrare che di fronte alla loro domanda di assunzione l'ente ha invece assunto educatori non titolati in base alla DGR n. 6443. Semmai è accaduto il contrario. In assenza di educatori titolati disponibili ad assumere servizio, si è potuto assumere altri senza i titoli previsti dalla nuova normativa ma in possesso dei requisiti transitoriamente previsti dalla DGR, garantendo così continuità ai servizi.